



# CITTA' DI VIBO VALENTIA

## AREA 3- SETTORE 4

TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE

Tel 0963/599245

### **BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO**

**PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA PERMANENTE DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SARANNO ULTIMATI O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA ANNO 2023**

**LEGGE REGIONALE 25.11.1996 N° 32 ART. 13, CON MOD. E INTEGR. L.R. 22/12/2017 N.57, L.R. 22/6/2018, N.19, L.R. 21/12/2018, N.47, L.R.16/12/2019, N.59 E L.R. 30/04/2020, N. 1)**

Ai sensi della L.R. 32/1996 è indetto un concorso per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti degli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione ovvero che comunque si rendessero disponibili, siti nel territorio del Comune di Vibo Valentia destinati alla generalità dei cittadini.

Gli alloggi costruiti con finanziamenti facenti capo ai fondi di cui alla Legge 60/1963 sono destinati ai lavoratori che abbiano versato i contributi di cui al D.P.R. n° 1471/1963 e successive modifiche (c.d. contributi GESCAL). Nel caso in cui si verificano esuberanti o comunque una parte degli alloggi disponibili e riservati ai lavoratori dipendenti non vengano utilizzati ai fini dell'assegnazione a questi ultimi, i medesimi alloggi saranno assegnati agli aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria permanente relativa alla generalità dei cittadini.

Gli alloggi di superficie complessiva non superiore a mq. 45 saranno assegnati in via prioritaria, a famiglia di recente formazione, a famiglie di prossima formazione e ad anziani, così come stabilito dall'art. 8, primo comma, lettere c) e d) e art. 18, lett. a) p. 4) e 5) della L.R. n° 32/1996.

Gli alloggi costruiti o recuperati con l'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche saranno assegnati in via prioritaria ai portatori di handicap, così come definiti dall'art. 8 lettera b) a art. 18, punto 6 della stessa legge.

Gli anzidetti alloggi nonché quelli di superficie non superiore ai mq. 45 di cui al periodo precedente, qualora non dovessero essere utilizzati, in tutto o in parte, per i fini previsti, saranno assegnati agli aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria generale.

#### **---- REQUISITI ----**

I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sono i seguenti (Art. 10, L.R. n° 32/1996):

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea, il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se in possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno di durata almeno biennale e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

- b) Residenza anagrafica da almeno sei mesi o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune (o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale) cui si riferisce il bando integrativo di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
- c) Assenza di titolarità in capo al richiedente e ai componenti del suo nucleo familiare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d'uso abitativo su un alloggio adeguato, ai sensi dell'art 4, ovvero titolarità in capo al richiedente e ai componenti del suo nucleo familiare di diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d'uso abitativo su un alloggio improprio e/o antigenico, di cui all'art 5, semprechè tali condizioni siano certificate all'autorità sanitaria competente;
- (Si considera alloggio adeguato del nucleo familiare quello avente una superficie utile complessiva, determinata ai sensi dell'art. 13, 1° comma, lett. a) Legge 392/1978, non inferiore a mq. 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone – mq. 60 per un nucleo familiare composto da 3 persone – mq. 75 per un nucleo familiare composto da 4 persone – mq. 95 per un nucleo familiare composto da 5 o più persone – Art. 4, L.R. 32/1996);
- d) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con i contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati –in qualunque forma concessi- dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- e) Reddito convenzionale non superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla Legge regionale n. 32/1996, così come modificato dalla legge regionale n° 57/2007;
- S'intende per reddito convenzionale il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione IRPEF, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi titolo, anche esentasse. Il reddito annuo complessivo, calcolato con le modalità sopra chiamate, non deve superare il limite massimo di € 13.427,88 calcolato, a norma dell'art. 21 Legge 457/1978 a art. 9 L.R. n° 32/1996, come segue: il reddito convenzionale come sopra definito va ridotto di € 516,46 per ogni componente il nucleo oltre i primi due, sino ad un massimo di € 3.098,74; tale disposizione non si applica per i figli a carico intendendo per tali anche i figli maggiorenni disoccupati o studenti fino a 26 anni di età per i quali si applica l'analoga riduzione già prevista dalla norma sopra richiamata senza limiti numerici.*
- Ai fini delle riduzioni di cui sopra, per ogni componente del nucleo che risulti portatore di handicap, si applica una riduzione di € 1.032,92.*
- f) Non aver ceduto, in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di ERP eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; non continuare ad occupare abusivamente un alloggio di ERP nonostante l'intimazione di rilascio dell'alloggio stesso da parte dell'Ente gestore;
- f-bis) assenza di occupazione "senza titolo" di un alloggio ERP;
- Ai sensi dell'art.5 comma 1 bis L. 23 maggio 2014, n. 80 il concorrente ed i componenti il nucleo familiare dello stesso, non devono aver riportato, nei cinque anni che precedono la partecipazione al bando, la contestazione di occupazione abusiva di alloggio di ERP, fatte salve le modifiche ed integrazioni, apportate dalla L. 48 del 18 aprile 2017allo stesso articolo con l'aggiunta del comma 1 quater: (Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie). Nel qual caso, risulta necessario, a pena l'esclusione, che il richiedente allegghi alla domanda di partecipazione al bando la dichiarazione e la documentazione attestante l'acquisizione della disposizione sindacale di deroga.*

g) Versamento dei contributi previsti dalla lettera b) dell'art. 10 della Legge n° 60/1963. Il requisito non è necessario se si concorre per l'assegnazione di alloggi non facenti capo ai fondi della Legge n° 60/1963;

I requisiti i) devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), F9 ed f bis), anche da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data di assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data (Rif. Art. 12 LR 32/96);.

### --- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ---

La domanda per l'assegnazione degli alloggi deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo che potrà essere scaricato direttamente dal sito istituzionale [www.comune.vibovalentia.vv.it](http://www.comune.vibovalentia.vv.it). al link "Avvisi e Bandi".

Le domande regolarmente sottoscritte, con copia fotostatica di un documento di riconoscimento e gli allegati, oltre ad eventuali documenti comprovanti l'appartenenza alle particolari categorie previste dalla L.R. 32/1996 dovranno pervenire a mano presso lo sportello dell'Ufficio Protocollo oppure a mezzo PEC al seguente indirizzo "protocollocomunevibo@pec.it" a pena di esclusione, **entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando;**

Per i lavoratori, emigrati all'estero ( per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale), il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni per i residenti nell'area europea e di 60 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei e la domanda di partecipazione, dovrà contenere la dichiarazione, opportunamente vidimata, di volontà di rientro in Italia e la scelta unica dell'ambito territoriale di partecipazione, sottoscritta dal concorrente presso il Consolato Italiano.

**Le domande pervenute dopo le scadenze sopra indicate verranno escluse dal concorso.**

I documenti da allegare alla domanda:

- Attestazione ISEE in corso di validità dell'intero nucleo familiare con l'indicazione dei redditi riferiti alle ultime dichiarazioni utili rispetto alla data di pubblicazione del bando di concorso;
- Documentazione di data recente e comunque non superiore a 3 mesi dalla data del bando, comprovanti le condizioni in caso di appartenenza a categorie speciali:
  1. I nuclei familiari di recente formazione o di prossima formazione che intendono concorrere all'assegnazione degli alloggi con superficie non superiore ai mq. 45 (di cui beneficiano anche gli anziani – art. 21, L.R. 32/1996), dovranno presentare, rispettivamente, certificato di matrimonio e certificato di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio;
  2. I nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, che intendano concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti o recuperati con eliminazione delle barriere architettoniche, dovranno presentare certificato delle ridotte o impedito capacità motorie – Art. 3, Legge 5.02.1992 n° 104.

Per tali categorie di concorrenti si provvederà d'ufficio a compilare apposite graduatorie.

### DEFINIZIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI

a) anziano, il concorrente o assegnatario che ha superato il sessantacinquesimo anno di età e vive da solo o in coppia;

b) portatore di handicap: il cittadino affetto da menomazioni così come definite dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o da cecità parziale o totale, o da sordomutismo o da una invalidità civile la cui percentuale riconosciuta consente ai titolari di presentare domanda per richiedere l'assegno o la pensione di invalidità civile;

c) famiglia di recente formazione, quella in cui i coniugi, di età non superiore a quaranta anni, hanno contratto matrimonio da non più di due anni dalla data di pubblicazione del bando ovvero quella formata da una persona singola, di età non superiore a quaranta anni, con minori conviventi da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando. Sono ammesse ai medesimi benefici anche le coppie come regolamentate e disciplinate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e dai successivi decreti attuativi, purché in possesso dei requisiti di età anagrafica e convivenza;”;

d) famiglia di prossima formazione, quella in cui i futuri coniugi abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo contraggono prima dell'assegnazione dell'alloggio.

I requisiti per rientrare tra le categorie sociali di cui sopra devono sussistere alla data di pubblicazione del bando.

**La domanda non sottoscritta è motivo di esclusione dal concorso.**

**È anche motivo di esclusione la mancata presentazione della copia del documento d'identità di ciascuno dei componenti del nucleo familiare.**

### **--- GRADUATORIE---**

La commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa, formula, entro 120 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, la graduatoria provvisoria, ordinata sulla base dei punteggi, a norma degli artt. 16-17-18-19-20-21 della L.R. n°32 /1996.

La graduatoria provvisoria è resa pubblica mediante affissione, per trenta giorni consecutivi, nella sede ATERP, all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale al link "Avvisi e Bandi" del Comune di Vibo Valentia.

Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, i titolari delle domande possono presentare osservazioni in merito al posizionamento della propria domanda alla Commissione, allegando eventuali documenti integrativi a quelli presentati. Non sono valutabili ai fini della rivalutazione della domanda dell'opponente, i documenti e i certificati che lo stesso avrebbe potuto presentare nel termine di scadenza del presente bando di concorso.

Entro i 50 giorni successivi alla scadenza dei termini, la Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, formula la graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva è resa pubblica con le stesse forme stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

### **--- DISPOSIZIONI GENERALI ---**

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente si assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per l'attribuzione dei punteggi. LA FALSITA' DELLE DICHIARAZIONI E DELLE DOCUMENTAZIONI PRESENTATE, COMPORTERA' L'AUTOMATICA ESCLUSIONE DAL BANDO DI CONCORSO E POTRA' ESSERE PERSEGUITA AI SENSI DEL CODICE PENALE.

Il concorrente ha l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio nucleo familiare a pena di decadenza dell'eventuale assegnazione dell'alloggio.

La Giunta Regionale, anche su proposta dei comuni interessati, può riservare un'aliquota degli alloggi disponibili per l'assegnazione per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa (art. 31 L.R. n° 32/1996).

Nel caso si verificano pubbliche calamità il presente concorso potrà essere sospeso, ed in tale caso saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che sono rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità predette.

Per tutto quanto non previsto valgono le vigenti norme sull'Edilizia Residenziale Pubblica.

Tutte le domande per l'assegnazione degli alloggi presentate precedentemente a qualsiasi Ente o Ufficio non sono valide agli effetti del presente bando.

### **---ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI---**

Gli alloggi che di volta in volta si renderanno disponibili, saranno assegnati dal Comune secondo l'ordine di graduatoria a meno che l'alloggio da assegnare non sia di dimensioni eccessive o insufficienti dell'aspirante.

### **---- CANONE DI LOCAZIONE ----**

Il canone di locazione sarà stabilito ai sensi del titolo III della Legge regionale n° 32/1996 e successive modificazioni in applicazione della Delibera CIPE del 20 dicembre 1996, tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario, in relazione anche alla composizione del nucleo stesso e con l'applicazione delle modalità previste dagli artt. Da 12 a 24 della Legge n° 392/1978 sull'equo canone, per le Fasce B e C; per i nuclei familiari rientranti nelle Fasce A1 e A2 dell'art. 35 L.R. n° 32/1996 si applica il canone sociale ivi previsto per le categorie sociali a basso reddito (pensionati al minimo, pensionati sociali, reddito non superiore a 2 pensioni minime INPS, derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, ecc.).

### **---TRATTAMENTO DATI PERSONALI ---**

Tutti i dati personali trasmessi dai concorrenti con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del D.Lgs n.196/03 e del regolamento dell' U.E. n°679/2016, esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.

**VIBO VALENTIA 21.02.2023**

**IL DIRIGENTE**

F.to Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti





